



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

IPOTESI DI ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 2, DELLA LEGGE 23 MARZO 2001, N. 93 RECANTE "DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE" E DELL'ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 2002, N. 179 RECANTE "DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE"

Il giorno 18 ottobre 2010, presso il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a seguito di convocazione disposta, con nota n.12414 del 17/9/2010, dal Dott. Nicola STORTO, si sono incontrate:

la Delegazione di Parte pubblica presieduta dal Dott. Nicola STORTO - Direttore della Direzione generale degli affari generali e del personale

e

la Delegazione di parte sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, titolate ai sensi dell' art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999,

Le Parti come sopra rappresentate,

Considerato che :

- L'articolo. 5, comma 2, della Legge 23 marzo 2001, n. 93 ha previsto l'armonizzazione dei trattamenti economici dei dipendenti non dirigenti del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio, in relazione all'incremento ed alle accresciute complessità dei compiti assegnati al Ministero stesso assegnando risorse pari ad euro annui 516.457,00, a decorrere dal 2001;
- In seguito, l' articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179 recante "*Disposizioni in campo ambientale*" ha disposto l'incremento del suddetto importo assegnato di 630.000,00 euro annui a decorrere dal 2002;
- Questa amministrazione, pertanto, a decorrere dal 2002 ha potuto complessivamente disporre dell'importo di euro 1.146.456, sempre confluito nel Fondo Unico di Amministrazione ;
- In seguito alla disapplicazione delle summenzionate leggi, n. 93 del 23 marzo 2001 e n. 179 del 31 luglio 2002, recanti "Disposizioni in campo ambientale", disposta dall' allegato B di cui al comma 2 dell' art. 67 della L. 133/2008, le risorse in argomento sono state successivamente riassegnate in misura ridotta per un importo pari ad euro 859.842,00 per l'anno 2009 e per un importo pari ad euro 917.166,00 per l'anno 2010;
- Con l'Ipotesi di accordo del 18 marzo 2010 relativa ai criteri di distribuzione delle risorse in argomento per l'anno 2009, le Parti hanno concordato di ripartire l'importo assegnato dalla legge di bilancio per l'anno in corso , pari ad euro 917.166,00 espresse al lordo delle ritenute a

1

carico dell'amministrazione, secondo criteri che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni, come previsto dall'art. 67, commi 2 e 3 del decreto legge 112/2008, convertito nella L. 133/2008;

- Stante la particolare situazione del Ministero, interessato da una profonda fase di riorganizzazione a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", il personale ha continuato a garantire l'adeguato funzionamento delle strutture di rispettiva applicazione;
- Nelle more della costruzione del sistema di valutazione introdotto dal decreto legislativo n. 150/2009 che dovrà profondamente innovare il sistema di corresponsione del trattamento economico accessorio, si rende opportuno, per il solo esercizio 2010, provvedere ad un parziale adeguamento alla normativa intervenuta, introducendo un esplicito collegamento tra trattamento economico accessorio e risultati della struttura di appartenenza;

CONVENGONO

Articolo 1


1. La somma complessiva prevista dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 93/2001 e dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179 recanti "Disposizioni in campo ambientale", ridotta ai sensi della legge 133/2008 e pari ad euro 917.166,00 al lordo delle ritenute poste a carico dell'Amministrazione, per il corrente esercizio 2010, è destinata al personale non dirigente appartenente ai ruoli del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a titolo di compenso accessorio per le finalità indicate nella stessa norma, secondo le modalità indicate nei successivi articoli 2 e 3.
2. Le suddette risorse relative all'anno 2010 sono corrisposte in unica soluzione

Articolo 2

1. L'importo pari all'80% della somma disponibile viene distribuito con gli stessi criteri e le modalità di erogazione definiti da ultimo dall'Accordo sottoscritto in data 18 marzo 2010 relativo alle risorse 2009.
2. Il suddetto compenso sarà attribuito in relazione alla posizione economica posseduta al 1° gennaio 2010.
3. Nell'erogazione del compenso di cui al comma 1 del presente art. 2, si terrà conto della disciplina attinente al trattamento economico fondamentale tabellare con riguardo alle eventuali riduzioni e sospensioni del relativo diritto.

Articolo 3

1. Il restante 20% viene destinato alla corresponsione di un compenso finalizzato al progressivo miglioramento delle prestazioni collettive legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza.
2. Tale compenso sarà corrisposto al personale per il contributo individuale apportato al raggiungimento degli obiettivi individuati nelle schede obiettivo allegata alla Direttiva Generale del Ministro sulla attività amministrativa e sulla gestione.



3. Il suddetto compenso sarà corrisposto per intero qualora gli uffici di livello dirigenziale generale abbiano realizzato almeno il 70% degli obiettivi istituzionali.
4. Nel caso di raggiungimento degli obiettivi nella misura percentuale superiore al 50% e inferiore al 70% verrà erogato un compenso ridotto del 10%. Nel caso di obiettivi raggiunti in misura percentuale inferiore al 50% non verrà erogato alcun compenso.
5. Il compenso suddetto sarà attribuito in relazione alla posizione economica posseduta al 1° gennaio 2010.
6. Nell'erogazione del compenso di cui al comma 1 del presente art. 3, si terrà conto della disciplina attinente al trattamento economico fondamentale tabellare con riguardo alle eventuali riduzioni e sospensioni del relativo diritto.


Articolo 4

1. Le Parti danno atto che ai fini del conseguimento della efficacia il presente Accordo dovrà acquisire il favorevole visto dell'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze presso questo Ministero e delle superiori amministrazioni di controllo come previsto dalla vigente normativa.

Letto, confermato e sottoscritto.


PARTE PUBBLICA

Dott. Nicola STORTO




ORGANIZZAZIONI SINDACALI


CGIL/fp -




CISL/fpi



UIL/pa




FLP



CONFSAL/UNSA

NON INTERVENUTA

RdB/PI



INTESA